



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Territorio- Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Dipartimento Territorio- Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Direzione Politiche della Salute e del Welfare
dpf@pec.regione.abruzzo.it

Direttore del Dipartimento Territorio Ambiente
pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it

A.R.T.A. Direzione Tecnica
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

A.R.T.A. Distretto Provinciale di Chieti
dist.chieti@pec.artabruzzo.it

Provincia di Chieti
protocollo@pec.provincia.chieti.it

Azienda Sanitaria Locale 2
info@pec.asl2abruzzo.it

Oggetto: Sigma 90 srl – A.I.A. n.08/10 del 15/07/2010 e s.m.i – Discarica per rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia e resinoide- Loc. “Taverna Nuova” del Comune di Ortona (CH).

In rapporto con la Conf. Di Serv. Asincrona riguardante il procedimento A.I.A. della Sigma90srl- Discarica monodedicata a RCA in località Taverna Nuova di Ortona (CH), l’Amministrazione Comunale, prendendo atto che l’esame delle sue precedenti osservazioni elevate in fase di VA è stato rimesso al SGR dpc026 dal SVAdpc002 (17.06.2021) e riservandosi di procedere anche in altra legittima sede qualora non ritenga soddisfacente la considerazione, da parte del SGR026, dell’allegata memoria di critica procedurale,

determina

di integrare le citate osservazioni con la memoria di critica procedurale allegata e con quanto qui di seguito esposto:

Importante nota in premessa.

Il d.lgs. 121 del 03.09.2020 ha introdotto incisive modifiche al d.lgs. 36/2003, al quale è in ampia parte riferito il procedimento A.I.A. in esame. Esso è stato pubblicato nella GU serie generale n. 228 del 14.09.2020, per entrare in vigore il 29.09.2020.

L'apertura del procedimento è stata pubblicata dal regionale SGR dpc026 il 23.09.2020. In virtù dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 121/2020, il SGR avrebbe dovuto chiedere il necessario aggiornamento della documentazione, sottomessa dalla Sigma90 agli inizi di sett. 2020, ma non lo ha fatto.

Nel frattempo una parte essenziale di tale documentazione è stata sottoposta a gen. 2021 al SVA dpc002 al fine di ottenere un giudizio di assoggettabilità a VIA, in sospensione del procedimento AIA: nel richiedere l'integrazione documentale (redatta da Sigma90 in febbraio e presentata agli inizi di marzo 2021) neanche il SVA dpc002 ha provveduto ad esigerne l'aderenza al d.lgs. n. 121/2020, per cui la procedura di VA, riaperta il 23.03.2021, si è chiusa il 17.06.2021 con un giudizio di non assoggettabilità a VIA e di invio della pratica al procedimento A.I.A senza alcun aggiornamento della documentazione allegata.

Nella convocazione della Conf.di Serv. asincrona, che riprende il procedimento A.I.A., il SGR dpc026 mostra di voler determinare sulla stessa documentazione rimessa dal SVA dpc002.

In questo quadro, anche le critiche qui di seguito formulate fanno riferimento alla versione precedente del d.lgs. n. 36/2003 nelle parti non modificate. Saranno comunque segnalate qui in fondo [con ***], con riserva di completarne ulteriormente la lettura, alcune novità pertinenti che, al momento, si riuscirà ad individuare contestualmente.

Nota di aggiornamento ex integrazioni documentali di sett. 2021:

- pur essendo state specificamente richieste, sia dal Comune di Ortona che dall'ARTA, misure di adeguamento della proposta Sigma90 al d.lgs. n. 121/2020, le integrazioni *de quibus* non dicono nulla di significativo in tale merito. Si confrontino infatti, per esempio, tali integrazioni con i passi del decreto qui di seguito riportati al § indicato con ***. Il SGR dpc 026 ha del tutto ignorato la questione.

Critiche alla fase gestionale della discarica.

a) sul corretto accertamento della natura dei rifiuti;

Pur essendo l'amianto classificato (dalle leggi europee recepite in Italia) sostanza pericolosa, i rifiuti contenenti amianto codificati CE 17 06 05 - e quelli CE 19 03 04 e CE 19 03 06 con i.r. < 0,6 - sono conferibili in discariche autorizzate per rifiuti non pericolosi, "senza essere sottoposti a prova" (art. 3 co.7 All.A DM n. 248/2004). Nel codice CE 17 06 05, tuttavia, non sono affatto compresi tutti i rifiuti contenenti amianto; infatti, essi sono distribuiti in altri 4 codici asteriscati (cfr. all. D parte IV titolo I d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., coincidente con l'all. alla direttiva 2000/532/CE), che sono:

CE 01 03 05 *

CE 10 13 09 *

CE 17 01 06 *

CE 17 06 01 *

Il decreto del ministero dell'ambiente n. 248 del 29.07.2004, all'art. 4 co. 1, destina tali materie a recapiti per rifiuti pericolosi; lo stesso decreto destina, inoltre, agli stessi recapiti per r. "pericolosi" altre materie, possibilmente amiantifere, codificate in CE 10 13 09

CE 15 01 11

CE 15 02 02

CE 16 01 11

CE 16 02 12

CE 17 06 01

CE 17 06 05

CE 19 03 04 e 19 03 06 con i.r.> 0,6.

Ciò comporta, senza ombra di dubbio, che ai RCA sia attribuito, **prima** del loro accumulo in discarica (d.lgs. 36/2003, art. 11 co. 3 lettera f)), e secondo la loro provenienza (art. 1 co.2 All.A DM 248/2004) il codice giusto, mediante accertamento secondo le procedure e le prove di laboratorio indicate dal decreto del ministero della sanità 14.05.1996 (GU 251 del 25.10.1996, suppl.ord.n.178). A seguito della corretta attribuzione del codice, i rifiuti, sicuramente dunque CE 17 06 05, possono essere cumulati in discarica "senza essere sottoposti a prove".

** Il d. lgs. n. 121/2020 conferma esplicitamente quanto sopra in molti passi, tra i quali l' art. 1 co. 1, lettera g), di cui i punti 3 e 4 e i punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 lettera h), in qualche parte riportati qui in fondo.

In tutta la documentazione, prodotta prima da SMI e poi da Sigma90 dal 2008 fino a giu. 2021 , di cui parte allegata a procedimento A.I.A. *de quo*, non solo non c'è alcun segno che la codificazione dei RCA, ammessi in discarica, si sia svolta secondo le norme citate, ma c'è al contrario (per "default") la prova provata che tale codificazione secondo norme (art. 11 co. 3 lettera f) d.lgs. n. 36/2003) non abbia proprio avuto mai luogo; non sono stati neanche allegate le certificazioni dell'idoneità del laboratorio secondo i requisiti indicati dallo stesso decreto 14.05.1996 (art.5 e all.5 art. 1) e dei risultati dei controlli di qualità *ibidem*.

Questa carenza di adempimenti di legge ha almeno due conseguenze dirimenti: la prima è che le prove analitiche periodiche, disposte dalla legge a campionamento sul materiale già accumulato in discarica, non sono in grado di determinare quale parte di tale materiale sia "pericoloso" e, dunque, inammissibile; la seconda è che formalmente non si può neanche contare sull'attendibilità di tali controlli analitici periodici.

Critiche riguardanti l'esecuzione dell'opera secondo le norme di legge

b) sugli adempimenti al fondo della discarica;

b1) Il fondo della discarica è diviso in due parti, delle quali una parte "vecchia" era già occupata da rifiuti vari prima dell'AIA 08/10. A detta delle misure ARTA del 2005, reiterate nel 2010, i rifiuti ivi accumulati erano da considerare "Rifiuti Pericolosi" in base al combinato disposto del DM 9.04.2002 e del DM n. 248/2004. Pertanto, riguardando l'AIA 08/10 solo rifiuti non pericolosi, a prescindere da essa e prima della sua attuazione, quelli pericolosi dovevano essere rimossi e l'area "vecchia" doveva essere bonificata. Tuttavia nessuna di tali due azioni preventive ha avuto luogo; anzi, non ci sono neanche elementi conoscitivi sufficienti (ispezioni, verifiche, collaudi...) per congetturare come siano state sistemate sul fondo le materie "vecchie", pericolose o meno.

Ammettendo tuttavia, per ipotesi semplificativa, che un' esistente "barriera geologica naturale" o un " sistema barriera di confinamento" (all.1 d.lgs. 36/2003, art. 2.4) artificiale possano essere adeguate soluzioni del caso, c'è da guardare se almeno una, o una combinazione, di queste soluzioni, sia stata adottata. Ciascuna delle soluzioni è schematicamente componibile di una parte inferiore, una laterale ed una superiore: ora, il sondaggio, riportato in progetto (*integrazione di Ninni, pag 14*), non ha trovato inferiormente la barriera naturale; il progetto non contempla lì quella artificiale secondo le norme, ma ne contempla una "semplificata"; un'adeguata barriera artificiale laterale è stata esclusa per ragioni di costo e sostituita da un velo di bentonite; il ricoprimento argilloso superiore viene estratto **demolendo la barriera naturale**, esistente sotto la parte "nuova" (*relazione Catenaro, pag. 9*). In sunto: anche ipotizzando che le "barriere" siano soluzioni del tutto idonee anche per Rifiuti Pericolosi (cosa che, invero, non sono) non è stata adottata né una né una combinazione delle due "barriere".

[La "barriera" sulle scarpate laterali è in progetto costituita da uno strato bentonitico spesso 2,5 cm che, se anche avesse la minima permeabilità della norma, sarebbe attraversata in 290 giorni (circa 9 mesi e mezzo!) col solo battente gravitazionale: ai fini delle norme si tratta di una protezione che in $\frac{3}{4}$ di anno non esiste più].

Nota di aggiornamento ex integrazioni documentali di sett. 2021:

- nel punto 12 § 2.5.2 (pag. 24) dei chiarimenti all'ARTA, richiamato nella parte di risposta al Comune, la Sigma90 descrive un'esecuzione della "barriera di fondo" che: (a) non ha alcun riscontro o fondamento, di nessuna specie, nel realmente eseguito [il realmente eseguito è quanto si è appena sopra descritto] e (b) non è conforme né al progetto approvato con l'AIA 08/10 né alle norme di legge; la tabella di pag. 25 è costruita sul nulla e appare come un mero prodotto di fantasia;
- nel punto 16 (pag. 29) la Sigma90 rivela che le coperture giornaliere delle bancate sono eseguite con generico terreno e non coi materiali prescritti dalle norme;
- nel punto 12 (pag 25) la Sigma90 conferma, sulle scarpate, l'assolutamente inadeguato velo bentonitico, già ormai ridotto ad un inutile colabrodo;
- nel punto 12 (pag. 24) *ibidem*, la Sigma90, in disinvolta e illegittima variante sia delle norme tecniche di legge che del progetto approvato, dichiara di aver autonomamente e arbitrariamente sostituito, ai fianchi dell'accumulo dei rifiuti, "l'isolamento mediante strati di argilla" con un "sandwich bentonitico";

b2) Sulla parte "nuova" della discarica vale ugualmente quanto previsto dalle norme per qualunque altra parte e per l'intero impianto, ossia l'insieme di obblighi dettato dagli 11 paragrafi del punto 2.4.2 dell'art. 2.4, all. 1 al d.lgs. 36/2003, a cui ottemperare in corso d'opera.

Si dà purtroppo il caso che né il progetto in AIA 08/10 né, meno che mai, l'esecuzione dell'opera abbiano mai corrisposto ad alcuno di quegli 11 paragrafi: non esistono, infatti, osservazioni, prove, verifiche, misure, collaudi *et similia* che riescano a minimamente dimostrare l'aderenza dell'impianto anche ad uno soltanto dei suddetti paragrafi normativi! Il confronto documentale fra l'eseguito e le leggi è, in questo, particolarmente e sfavorevolmente impressionante.

Nel reiterare qui la stessa critica in b1) di eccessiva inadeguatezza del progettato "sistema/barriera di confinamento delle sponde" (= il velo bentonitico), si ricorda che, in mancanza delle "specifiche analisi di stabilità", la richiesta "approvazione dell'Ente territoriale competente" non basta a legittimare la "particolare soluzione progettuale" che, *inter alia*, poteva essere solo "eccezionalmente adottata" (cfr. con attenzione l'art. 2.4 all. 1 d.lgs. 36/2002, al 9° paragrafo del punto 2.4.2, da cui sono tratte le espressioni sopra virgolettate).

Per comodità di esame, si può confrontare quanto qui sopra criticato col punto 2.4.2 appena citato e sotto riportato:

Il substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:

- discarica per rifiuti non pericolosi: $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s e $s \geq 1$ m;
- discarica per rifiuti pericolosi: $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s e $s \geq 5$ m ;

La continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche.

La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente.

Per tutti gli impianti deve essere prevista l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti con un rivestimento di materiale artificiale posto al di sopra della barriera geologica, su uno strato di materiale minerale compattato. Tale rivestimento deve avere caratteristiche idonee a resistere alle sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella discarica.

Il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m.

Le caratteristiche del sistema barriera di confinamento artificiale sono garantite normalmente dall'accoppiamento di materiale minerale compattato (caratterizzato da uno spessore di almeno 100 cm con una conducibilità idraulica $k \leq 10^{-7}$ cm/s, depositato preferibilmente in strati uniformi compattati dello spessore massimo di 20 cm) con una geomembrana.

L'utilizzo della sola geomembrana non costituisce in nessun caso un sistema di impermeabilizzazione idoneo; la stessa deve essere posta a diretto contatto con lo strato minerale compattato, senza interposizione di materiale drenante.

Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione del sistema barriera di confinamento delle sponde, che garantiscano comunque una protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che vengano approvate dall'Ente territoriale competente; in tal caso dovranno essere previste specifiche analisi di stabilità del sistema barriera di confinamento .

Lo strato di materiale artificiale e/o il sistema barriera di sconfinamento deve essere inoltre adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici e da pericoli di danneggiamento in fase di realizzazione e di esercizio della discarica.

Sul fondo della discarica, al di sopra del rivestimento impermeabile, deve essere previsto uno strato di materiale drenante con spessore $\geq 0,5$ m.

Il fondo della discarica, tenuto conto degli assestamenti previsti, deve conservare un'adeguata pendenza tale da favorire il deflusso del percolato ai sistemi di raccolta.

La constatazione della completa disobbedienza del progetto alle norme riportate è pressochè immediata;

c) sugli adempimenti riguardanti la copertura superficiale finale.

L'esecuzione della copertura superficiale finale è regolata dal punto 2.4.3 dell'art. 2.4, all.1 al d.lgs. 36/2003, che riguarda tutte le discariche. Il progetto in AIA 08/10 già di per sé non è del tutto rispondente a tali regole, ma, in effetti, alcune di esse non sono applicabili ad impianti per RCA / CE 17 06 05: ciò chiarito, un problema si pone comunque in virtù della critica in a).

Qui però si è in presenza di una variante progettuale, proposta da Sigma90, che, anche quando si dimostrasse equivalente alla soluzione delle norme vigenti, non sarebbe affatto legittima: a meno di una modifica legislativa (che non è e non è mai stata all'odg), la legge non contempla che la soluzione da essa normata possa essere sostituita da un'altra solo ipoteticamente "equivalente".

È notevole che i 5 criteri a cui la norma in vigore intende esplicitamente rispondere comportino tutti una ragguardevole stabilità e costanza del comportamento della copertura nel lungo periodo; ciò implica una critica dirimente alla variante Sigma90, per la quale non è possibile dimostrare (e, infatti, non è dimostrato) che mantenga un comportamento equivalente alla copertura "normale", stabile e costante nel medio/lungo periodo.

Nota di aggiornamento ex integrazioni documentali di sett. 2021:

- nel punto 11 § 2.5.2 (pag. 22-23) dei chiarimenti all'ARTA già in riferimento, la Sigma90 conferma, per la cappa di copertura finale, la sostituzione di due dei quattro strati di legge (lo strato drenante e lo strato minerale compattato) con un wafer di polietilene fra due lenzuola di polipropilene geotessile e con un altro wafer analogo ove invece del polietilene è messa della bentonite: mentre però del primo sostituto si preoccupa almeno di dichiarare, senza alcuna base né

teorica né sperimentale, “caratteristiche prestazionali equivalenti”, del secondo una tale dichiarazione non viene – significativamente – neanche osata.

d) sugli adempimenti riguardanti la stabilità.

L'art. 2.7 all. 1 d.lgs. n. 36/2003 disciplina alcuni adempimenti riguardanti le garanzie di stabilità dell'impianto; una parte di tali adempimenti, che riguarda il “substrato geologico”, deve essere eseguita nella “fase di caratterizzazione del sito”: tuttavia, nel caso in esame, tale fase non ha proprio avuto luogo e l'accertamento prescritto attraverso “specifiche indagini e prove geotecniche” non risulta mostrato in nessun luogo;

una seconda parte, che riguarda “il fronte dei rifiuti scaricati”, “l'insieme terreno di fondazione-discardica” e “i pendii”, deve essere eseguita “in corso d'opera” e secondo il DM 11.03.1988 (GU 127 del 1.06.1988, suppl. ordin.): ma neanche questa seconda parte risulta mai programmata o, tanto meno, eseguita.

e) sui rischi in generale e su un particolare rischio.

Non risulta in nessun luogo valutato secondo legge il complesso dei rischi indotti dall'impianto.

L'art. 2.6 all. 1 d.lgs. n. 36/2003 ordina, *inter alia*, misure per ridurre i rischi provenienti dalla discarica e causati da “uccelli, parassiti e insetti”; ebbene, tale adempimento di legge è del tutto disatteso nella discarica *de qua*. L'esigenza di contenimento di questo particolare rischio, ripresentata nel 7° paragrafo dell'art. 2.10 *ibidem*, comporta anche l'adempimento del paragrafo seguente (disinfestazione e derattizzazione), che dovrebbe risultare nel piano di gestione all.2 art. 2: ma che tuttavia non risulta.

f) sul piano di ripristino ambientale

Questa critica riguarda le difformità del progetto in esame rispetto a quanto dettato dall'art. 3.1 all. 2 d.lgs. 36/2003 ed è aggiuntiva alla critica c); tali difformità si manifestano principalmente a fronte delle procedure dettate dalla seconda parte del riferito art. 3.1 qui di seguito riportate per comodità.

3.1. Elementi del piano

Costituiscono contenuti essenziali del piano di ripristino ambientale:

- il quadro di riferimento dell'area e delle zone limitrofe su morfologia, geomorfologia, geologia, idrogeologia, clima, uso del suolo, idrologia superficiale, boschi, aspetti di vegetazione, di gestione agricola e faunistici;
- le analisi del paesaggio e della qualità dell'ambiente;
- gli obiettivi e vincoli della sistemazione ambientale prescelta;
- la destinazione d'uso dell'area;
- i tempi e le modalità di esecuzione di recupero e della sistemazione ambientale;
- la documentazione cartografica ed eventuali analisi.

Nel caso in cui il piano di ripristino preveda la ricostituzione di una copertura vegetale, l'intervento deve essere eseguito secondo le seguenti procedure:

- la ricostituzione dello strato edifico (minimo di 30 cm di spessore) deve avvenire primariamente con l'utilizzo di suolo accantonato precedentemente o, in assenza, con terra vegetale dalle caratteristiche chimico-fisiche controllate e plausibilmente analoghe a quelle del sito d'intervento; per il miglioramento della fertilità deve essere utilizzato in via preferenziale compost di qualità come ammendante;
- sullo strato edifico si deve procedere nella realizzazione di un inerbimento anche temporaneo, con specie erbacee annuali e perenni pioniere allo scopo di una rapida stabilizzazione della massa movimentata e per favorire processi di rivitalizzazione (ricolonizzazione microbiologica) del suolo;
- nella piantumazione per la ricostituzione della copertura vegetale si deve procedere in maniera progressiva e, a seconda della destinazione finale d'uso (ecologico-forestale, ricreativo a verde pubblico, agricolo ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari, umane e zootecniche), utilizzando prioritariamente specie arboree ed arbustive appartenenti a quelle autoctone o tipiche dell'area da ricostituire ed adatte alle caratteristiche fisico-chimiche del suolo;
- durante la piantumazione e successivamente all'intervento di ripristino devono essere utilizzate le migliori tecniche di coltivazione per garantire l'attecchimento della vegetazione; in particolare è necessario garantire la manutenzione e, qualora ricorra la necessità, si devono adottare sistemi di irrigazione fissa o mobile che assicurino le più favorevoli condizioni per lo sviluppo della copertura vegetale.

Un semplice confronto fra il piano di progetto e gli elementi di questo articolo rendono tale piano del tutto inaccettabile e completamente da rifare.

g) sul piano finanziario

Non è possibile rinvenire nella documentazione in esame l'aderenza a tutto quanto richiesto dall'art. 6 all. 1 d.lgs. 36/2003.

Quanto alle coperture delle garanzie prestate ex art. 14 d. lgs. 36/2003:

- (1) quella ex comma 1 scade nel 2024 e non può dunque essere trattenuta nei termini del comma 3 lettera a) neanche se la discarica fosse immediatamente chiusa; inoltre non c'è prova alcuna che essa sia stata «prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa» (*ibidem*);
- (2) quella ex comma 2, trentennale ex comma 3 lettera b), non appare ancora neanche chiesta né tanto meno prestata;

***Si riporta di seguito, perché se ne tenga buon conto in rapporto alle critiche sopra espresse, il passo del d.lgs. 121/2020, che recita [le enfasi sono redazionali]:

« g) l'articolo 7 [del d. lgs. n. 36/2003] e' sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica).

1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:

- a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
- b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1, riducendo la quantita' dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente. La Regione autorizza gli impianti di discarica a ricevere senza trattamento rifiuti indicati nell'Allegato 8, ove siano rispettate le condizioni indicate al medesimo Allegato, quando ritenga che il trattamento non contribuisca al raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1, e salvo che non ritenga comunque necessario il trattamento al fine di conseguire un maggiore livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Le successive modifiche all'Allegato 8, adottate ai sensi dell'articolo 16-bis, assicurano che non venga pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti e l'aumento della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.

2. Fermo restando il rispetto delle norme del presente decreto e in particolare l'obbligo di trattamento dei rifiuti al fine di ridurre il piu' possibile gli effetti negativi del collocamento in discarica dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente, i criteri tecnici per la valutazione dell'efficacia del pretrattamento non si applicano alle sottocategorie di discarica.

3. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilita' della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto.

4. Per accertare l'ammissibilita' dei rifiuti nelle discariche si procede al campionamento ed alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base degli stessi, nonche' alla verifica di conformita', con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, effettuati da persone e istituzioni indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati. I metodi di campionamento e analisi garantiscono l'utilizzazione delle tecniche e delle metodiche riconosciute a livello nazionale e internazionale, e sono individuati all'Allegato 6.

[omissis]

h) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis (Caratterizzazione di base). - 1. Al fine di determinare l'ammissibilita' dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, il produttore dei rifiuti e' tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. La caratterizzazione deve essere effettuata **prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.**

2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. **La caratterizzazione di base e' obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto ed e' effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite all'Allegato 5.**

3. La caratterizzazione di base, relativamente ai rifiuti regolarmente generati, e' effettuata in corrispondenza del primo

conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

Relativamente ai rifiuti non regolarmente generati, la caratterizzazione di base deve essere effettuata per ciascun lotto.

Per la definizione di lotto e di rifiuti regolarmente o non regolarmente generati si rinvia alle definizioni riportate in Allegato 5.

4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.

5. Al produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilità di quest'ultimo, **al gestore spetta la responsabilità** di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette.

6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.

Art. 7-ter (Verifica di conformità). - 1. I rifiuti giudicati ammissibili in una determinata categoria di discarica, in base alla caratterizzazione di cui all'articolo 7-bis, sono successivamente sottoposti alla verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto.

2. La verifica di conformità, relativamente ai rifiuti regolarmente generati, è effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione con la medesima frequenza prevista dal comma 3 dell'articolo 7-bis. **Per i rifiuti non regolarmente generati, devono essere determinate le caratteristiche di ogni lotto;** pertanto, non deve essere effettuata la verifica di conformità.

3. Ai fini della verifica di conformità, **il gestore utilizza** una o più delle determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione. A tal fine, sono utilizzati i metodi di campionamento e analisi di cui all'Allegato 6. Sono fatti salvi i casi in cui le caratterizzazioni analitiche non sono necessarie ai sensi dell'Allegato 5, paragrafo 4.

4. Il gestore conserva i risultati delle prove per cinque anni. »

L'esigenza previa della caratterizzazione di base è reiterata al comma m) *ibidem*, nel sostituito art. 11 [del d. lgs. 36/2003], co. 2.

*** Anche il passo seguente risulta notevole ai fini della valutazione delle critiche su espresse:

«4. **Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica** sono prelevati campioni con cadenza stabilita dall'Autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore a un anno. I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica e tenuti a disposizione dell'Autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi. I campioni dovranno essere prelevati su carichi in ingresso alla discarica per ogni produttore e per ogni CER. Il criterio di scelta casuale dei carichi da sottoporre a campionamento e analisi deve essere preventivamente concordato con gli Enti di controllo. »

Si tenga, nel frattempo, presente che la seguente reiterazione nella riformulazione, in d.lgs. 121/2020, dell'art. 7 quinquies co. 7 del d.lgs. 36/2003:

***«7. Possono essere, inoltre, smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:

a) i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali, [omissis] ...Tali rifiuti possono essere conferiti anche in discariche o celle dedicate per i rifiuti contenenti amianto;

b) [omissis]

c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con quanto stabilito nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 29 luglio 2004, n. 248, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 4, paragrafi 4 e 5. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente. »

non costituisce alcuna modifica, o deroga o eccezione alle altre pertinenti regole *ibidem* stabilite, ma deve essere letta come perfettamente inserita nel loro contesto. In particolare, i materiali alla lettera c) non sono esenti dall'obbedienza ad alcuna di tali regole, fra cui quelle enfatizzate nei passi appena sopra trascritti.

Critica riguardante gli impegni di Sigma90 col Comune

h) degli impegni sottoscritti da Sigma90 col Comune risultano adempiuti quello concernente il ristoro delle spese ambientali locali e quello concernente le facilitazioni tariffarie al conferimento di RCA da edifici pubblici comunali; non risulta al contrario adempiuto quello concernente le facilitazioni al conferimento, da privati ortonesi, di RCA in piccole quantità. Questa è una delle ragioni del proliferare nel territorio comunale di discariche e depositi clandestini.

Esprime

in virtù del combinato disposto delle osservazioni precedenti sottoposte al SVA dpc002 e di quanto sopra esposto

parere sfavorevole

urbanistico, sanitario, ambientale e di sicurezza, alla concessione dell'A.I.A.;

indica

nella completa, esauriente e puntuale aderenza alle norme nazionali e locali, come richiamate da quanto sottoposto finora da questa Amministrazione, nonché a tutti gli impegni sottoscritti, la via che Sigma90 può proficuamente intraprendere al fine di modificare il carattere del su espresso parere;

chiede

ai sensi dell'art. 29 quater co. 6, che in Conf. di Serv. sia acquisita e impartita alla Sigma90 la prescrizione sindacale di immediata chiusura definitiva, secondo i dettami del d.lgs. n. 36/2003 e s.m.i., della discarica in oggetto;

si riserva

di adire, nel caso, ogni legittima soglia a tutela degli interessi cittadini secondo le competenze, i poteri, gli obblighi e le opportunità che le leggi all'Amministrazione conferiscono.

Con osservanza, per l'Amministrazione Comunale di Ortona

IL SINDACO

Leo Castiglione



